

La donna nelle regole matrimoniali degli statuti quattro-cinquecenteschi

di Marco Cassani

Una delle fonti utilizzabili per ricostruire la condizione femminile in età moderna è costituita dagli statuti comunali¹. La loro è una storia di lungo periodo, che, per quanto riguarda le Marche, coinvolge i secoli che vanno dal XIII ai primi anni del XIX². In questo lungo arco di tempo il ruolo istituzionale degli statuti si modifica, ma rimane intatta la loro importanza sul piano della pratica quotidiana del diritto³. Anche verso la fine dell'*ancien régime*, infatti, gli statuti comunali continuano a costituire un importante punto di riferimento nell'esercizio del diritto.

Ad esempio, ancora nel 1743, un contratto matrimoniale redatto a Polverigi prescrive, in caso di scioglimento del matrimonio, di procedere alla restituzione della dote in conformità a quanto disposto dallo statuto di Ancona⁴. Della lunga vita degli statuti, questo lavoro prende in considerazione il periodo di passaggio tra il basso medioevo e l'età moderna.

Nell'utilizzare gli statuti come fonte storica, è necessario tenere presenti la varietà delle loro componenti e le influenze esterne che hanno inciso sulla loro formazione. Gli statuti comunali nascono in corrispondenza della ripresa degli studi di diritto romano, quando questo è riconosciuto come *ius commune* dell'Impero d'Occidente. Al *Corpus iuris civilis* di Giustiniano si riconosce un valore normativo generale, ma al tempo stesso ci si rende conto della sua insufficienza «rispetto alle situazioni della vita sociale che erano maturate nel corso

Nei riferimenti agli statuti il numero romano indica il libro e quello arabo la rubrica.

1 C. Vernelli, *Note sulla condizione femminile negli statuti comunali dell'Italia centrale*, in «Proposte e ricerche», n. 31 (1993), pp. 187-202.

2 D. Cecchi, *Sugli statuti comunali (secoli XV-XVI) di Jesi, Senigallia e alcune "terrae et castra": Filottrano, Montemarciano, Ostra, Ostra Vetere*, in S. Anselmi, a cura di, *Nelle Marche Centrali. Territorio, economia, società tra Medioevo e Novecento: l'area esino-misena*, Jesi 1979, p. 557.

3 G. Chittolini, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in G. Chittolini e D. Willoweit, a cura di, *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, Bologna 1991, p. 31.

4 Archivio Parrocchiale di Polverigi, *Scritti matrimoniali*, cc. nn. ,

dei secoli»⁵. I Comuni cittadini avvertono perciò la necessità di integrare questo *ius commune*, cioè il diritto romano, con uno *ius proprium*: un complesso di leggi e norme che hanno valore nell'ambito di una determinata *societas*⁶. Questa esigenza è alla base della proliferazione degli statuti comunali nel XIII secolo e spiega la molteplicità delle loro componenti: in essi si ritrovano istituti e consuetudini di origine romana e di origine germanica, che spesso sono reinterpretati per tutelare gli interessi dei ceti sociali che dominano i Comuni cittadini e i centri rurali. D'altra parte, nel periodo preso in esame, gli statuti sono solo una delle fonti del diritto, perché le comunità che si costruiscono un proprio potere giurisdizionale devono tenere conto, oltre che del diritto comune, anche del diritto superiore generale e di quello canonico⁷.

Inoltre, è opportuno ricordare che, in quanto fonte giuridica, gli statuti trasmettono norme e divieti, cioè quello che "avrebbe dovuto essere" e non quello che effettivamente "era"; per questo motivo, essi possono informare sulla condizione femminile solo da un punto di vista teorico⁸. D'altra parte, pur non rispecchiando le effettive condizioni di vita, gli statuti riflettono i valori, gli interessi e la mentalità della civiltà che li ha prodotti e che ha continuato ad utilizzarli e ad aggiornarli. In questo senso gli statuti costituiscono una fonte preziosa per ricostruire il quadro teorico e giuridico della condizione femminile o, in altre parole, il ruolo ideale della donna che i ceti sociali dominanti cercano di imporre alla società nel periodo di transizione tra il basso medioevo e l'età moderna⁹.

Prima di esaminare le regole matrimoniali negli statuti quattro-cinquecenteschi, occorre tenere presente che il quadro generale della normativa del tempo pone la donna in uno stato di inferiorità giuridica. Del resto, questa è una delle

5 P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1993, pp. 151-152.

6 P. Cammarosano, *Italia medievale*, cit., p. 152.

7 G. Chittolini, *Statuti e autonomie urbane*, cit., pp. 32-33; C. Vernelli, *Note sulla condizione femminile*, cit., p. 187.

8 J. Verdon, *Le fonti per una storia della donna in Occidente nei secc. X-XIII*, in M.C. De Matteis, a cura di, *Idee sulla donna nel Medioevo: fonti e aspetti giuridici, antropologici, sociali e letterari della condizione femminile*, Bologna 1981, pp. 119-120 e 176.

9 C. Vernelli, *Note sulla condizione femminile*, cit., p. 188.

permanenze storiche più tenaci¹⁰, che affonda le sue origini nell'antichità classica, quando gli istituti giuridici della *kurèia* greca e della *manus* romana sottoponevano la donna all'autorità del padre e poi del marito¹¹. Negli ultimi secoli dell'impero romano, con l'eliminazione della legislazione sulla *tutela mulierum*, il ruolo subalterno della donna venne ad attenuarsi¹², ma in seguito l'incontro del diritto giustiniano con quello longobardo portò a un nuovo rafforzamento della subordinazione femminile, attraverso l'istituto del *mundio*¹³.

«Per costume giuridico», dunque, «la donna era essere inferiore»¹⁴ e gli statuti del XV e del XVI secolo la presentano come un soggetto debole, che ha bisogno di tutela da parte dell'uomo. Gli argomenti addotti a sostegno della necessità, per la donna, di avere un tutore sono quelli della *fragilitas* e dell'*imbecillitas sexus*¹⁵, che la rendono facilmente soggetta a frodi e inganni, come risulta dalle rubriche che si occupano dei contratti muliebri. Gli statuti dispongono che per avere valore i contratti, le donazioni, le obbligazioni e i testamenti sottoscritti da una donna devono essere redatti alla presenza e con il consenso del padre, se è vivo, altrimenti dei consanguinei maschi maggiorenni più prossimi¹⁶. Se la donna

10 R. De Maio, *Donna e Rinascimento*, Milano 1987, p. 3.

11 S.B. Pomeroy, *Donne in Atene e Roma*, Torino 1978, pp. 65 e 161-165; C. Vernelli, *Note sulla condizione femminile*, cit., p. 188 e nota 22.

12 E. Besta, *La famiglia nella storia del diritto italiano*, Milano 1962, pp. 232-233; P. Zannini, *Studi sulla tutela mulierum. II. Profili strutturali e vicende storiche dell'istituto*, Milano 1969, pp. 28 e 73.

13 M.C. De Matteis, a cura di, *Donna nel Medioevo: aspetti culturali e di vita quotidiana*, Bologna 1986, pp. 18-19; E. Besta, *La famiglia*, cit., p. 237.

14 R. De Maio, *Donna e Rinascimento*, cit., p. 86.

15 E. Besta, *La famiglia*, cit., p. 138; D. Cecchi, *Gli statuti di Monte Marciano ed il codice 36 del "Fondo Colocci" nella biblioteca comunale di Jesi*, Jesi 1985, I, 9; *Statuta sive sanctiones et ordinamenta Aesinae Civitatis*, Fano MDXVI, ristampato dal comune di Jesi nel 1995, II, 47; *Volumen Statutorum civitatis Maceratae*, Macerata MDLIII, ristampato a Bologna nel 1983, II, 28; *Statuta magnificae civitatis Anconae*, Ancona MDLXVI, ristampato a Bologna nel 1982, II, 43.

16 D. Cecchi, *Gli statuti di Monte Marciano*, cit., I, 9; U. Paoli, *Lo statuto comunale di Sassoferrato*, Sassoferrato 1993, II, 57; *Statuta sive sanctiones et ordinamenta Aesinae Civitatis*, cit., II, 47; *Statutorum et reformationum Magnificae Civitatis Senogallie volumen*, Pesaro MDXXXVII, II, 42; *Volumen Statutorum civitatis Maceratae*, cit., II, 28; *Statuta magnificae civitatis Anconae*, cit., II, 43.

è sposata, il marito deve essere presente in ogni caso, pena la non validità del documento¹⁷. Delle eccezioni sono previste per i testamenti: a Jesi, Senigallia, Macerata e Ancona è richiesta solo la presenza dei parenti, e non il loro consenso, dato che gli atti di ultima volontà *ab alieno arbitrio dependere non debent*¹⁸. In caso di imminente pericolo di morte o di peste, la donna può fare testamento liberamente, dato che in queste condizioni viene meno il pericolo di frodi¹⁹. Questa incapacità giuridica di agire autonomamente nei contratti associa la donna alla condizione dei minori di età compresa tra i 14 e i 25 anni, anch'essi tenuti ad avere un tutore quando sottoscrivono un'obbligazione o un contratto²⁰. Negli statuti si rilevano anche altre analogie tra la condizione della donna e quella dei minori: entrambi sono condannati alla metà della pena prevista per gli uomini nei casi di reati particolari, quali le risse e le offese reciproche che non coinvolgono maschi adulti²¹. Inoltre, alcuni statuti associano le donne e i minori nel concedere loro la possibilità di testimoniare nelle cause penali²², introducendo una norma che costituisce un'eccezione al diritto comune²³.

Un altro elemento dell'inferiorità femminile che ricorre spesso negli statuti delle Marche è costituito dalla possibilità, per il marito, di usare le maniere forti per correggere la moglie, senza andare incontro a sanzioni di alcun tipo. Le auto-

17 *Statuta sive sanctiones et ordinamenta Aesinae Civitatis*, cit., II, 47; *Statuta Civitatis Pisauri noviter impressa*, Pesaro MDXXXI, ristampato a Bologna nel 1985, II, 106; *Statutorum et reformationum Magnifice Civitatis Senogallie volumen*, cit., II, 42; *Statuta magnificae civitatis Anconae*, cit., II, 43.

18 *Volumen Statutorum civitatis Maceratae*, cit., II, 28.

19 C. Vernelli, *Note sulla condizione femminile*, cit., p. 190; *Statuta sive sanctiones et ordinamenta Aesinae Civitatis*, cit., II, 47; *Statuta magnificae civitatis Anconae*, cit., II, 43.

20 E. Besta, *La famiglia*, cit., p. 140; D. Cecchi, *Gli statuti di Monte Marciano*, cit., I, 9; *Statuta Civitatis Pisauri noviter impressa*, cit., II, 85; *Volumen Statutorum civitatis Maceratae*, cit., II, 26; *Statuta magnificae civitatis Anconae*, cit., II, 42.

21 D. Cecchi, *Gli statuti di Monte Marciano*, cit., II, 16 e 17; A. Canaletti Gaudenti, *Gli statuti del comune di Sirolo del 1465 e loro successive riformazioni*, Ancona 1938, I, 18 e 19; *Statuta Civitatis Pisauri noviter impressa*, cit., III, 64; *Statuta magnificae civitatis Anconae*, cit., III, 37 e 38.

22 *Statutorum et reformationum Magnifice Civitatis Senogallie volumen*, cit., III, 109; *Volumen Statutorum civitatis Maceratae*, cit., III, 33 e 111; *Statuta magnificae civitatis Anconae*, cit., III, 77.

23 C. Vernelli, *Note sulla condizione femminile*, cit., p. 189.

rità non possono intromettersi in alcun modo, finché il marito castiga la moglie con moderazione, e sono tenute a intervenire solo in casi di eccezionale gravità²⁴. A Jesi, lo statuto pubblicato nel 1516 invita il podestà e il suo giudice a non dare ascolto a denunce e accuse contro il *pater familias*, che abbia percosso un membro della sua famiglia; ad Apiro, l'uomo che percuote la moglie, i figli o i servi è punibile solo se ha usato armi di ferro²⁵. Pur inserendosi in un contesto di violenza diffusa, in particolar modo proprio contro la donna²⁶, queste norme riaffermano la subordinazione della moglie al marito: questi ha il compito di guidare e correggere la sua compagna, punendola se lo ritiene necessario, mentre la donna ha il dovere di obbedirgli, come traspare dalla letteratura e dalla trattatistica del tempo sul matrimonio²⁷.

Mentre l'inferiorità della donna ha alle spalle una lunga tradizione, la disciplina statutaria relativa al matrimonio presenta invece delle importanti novità, che riflettono i cambiamenti sociali e politici intervenuti dal Duecento, quali la nascita del Comune urbano e l'affermazione in esso della piccola nobiltà e del ceto mercantile²⁸. Se ne può avere un esempio seguendo brevemente l'evoluzione della dote, uno degli istituti matrimoniali più importanti. Nel basso medioevo è ormai superata la consuetudine germanica del pagamento da parte dello sposo di

24 G. Luzzatto, *Gli statuti del Comune di S. Anatolia del 1324 e un frammento degli statuti di Matelica del sec. XIV (1358?)*, Ancona 1909, II, 128; D. Cecchi, *Gli statuti del comune di Apiro dell'anno 1388*, Milano 1984, IV, 6; A. Mordenti e G. Sturba, a cura di, *Statuta Nova Communis et hominum Terrae Offaniae*, in *Statuti di Offagna*, Ancona 2000, 15; *Statuta sive sanctiones et ordinamenta Aesinae Civitatis*, cit., III, 73; *Statutorum et reformationum Magnifice Civitatis Senogallie volumen*, cit., V, 114; *Statuta magnificae civitatis Anconae*, cit., II, 68; E. Besta, *La famiglia*, cit., p. 138.

25 *Statuta sive sanctiones et ordinamenta Aesinae Civitatis*, cit., III, 73; D. Cecchi, *Gli statuti del comune di Apiro dell'anno 1388*, cit., IV, 6.

26 B. S. Anderson e J. P. Zinsser, *A history of their own. Women in Europe from Prehistory to the Present*, vol. I, Londra 1989, pp. 436-440; E. Le Roy Ladurie, *Storia di un paese: Montaignou. Un villaggio occitanico durante l'inquisizione (1294-1394)*, Milano 1977, pp. 207-210.

27 L.B. Alberti, *I libri della famiglia*, a cura di R. Romano e A. Tenenti, Torino 1969, in particolare il terzo libro, pp. 268-297; F. Barbaro, *La scelta della moglie*, Vicenza 1785 (I ed. in italiano Venezia 1548), pp. 101-110. E. Ennen, *Le donne nel medioevo*, Bari 1986, p. 330.

28 M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961, pp. 12, 22, 38, 161 e ss.

una somma «al padre della sposa, come ricompensa per il valore economico perduto con la partenza della figlia»²⁹. Con la ripresa degli studi di diritto, in Italia si riafferma la tradizione romana della dote, ma con una differenza sostanziale rispetto al passato³⁰. Mentre nel diritto romano il matrimonio comporta uno scambio di beni tra le due famiglie su un piano di parità, con la dote da una parte e la *donatio propter nuptias* dall'altra, nel basso medioevo vengono progressivamente eliminati sia l'assegno maritale della *donatio*, sia le donazioni nuziali di origine germanica come la *tertia* o la *quarta* parte del patrimonio dello sposo e il *morgengabe* (dono del mattino) che il marito offre alla moglie il giorno dopo la celebrazione del matrimonio³¹. Di tutti questi assegni e donazioni nuziali, dopo gli ampi dibattiti del Duecento³², non c'è più traccia negli statuti del XV e del XVI secolo, fatta salva una menzione negli statuti del piccolo centro di Badia Tedalda³³, perché ormai la dote si presenta come l'insieme dei beni che passano dal padre della sposa al marito nel momento del matrimonio.

Alla base di queste trasformazioni c'è il fatto che il matrimonio nei ceti sociali dominanti è legato a motivazioni economiche e politiche, in quanto attraverso di esso si creano reti di rapporti per affermare o consolidare il potere della famiglia. D'altra parte, i matrimoni dei figli rischiano di frammentare e disperdere il patrimonio familiare e, per questo, possono costituire una minaccia al potere della nobiltà e del ceto mercantile. La prima vede messa in pericolo la base stessa della sua ricchezza e del suo prestigio sociale, rappresentata dall'unità dei possedimenti fondiari; il secondo rischia di perdere sostanze da impiegare nelle attività commerciali e imprenditoriali³⁴. In particolare, con l'affermazione nell'età comu-

29 C. Vernelli, *Note sulla condizione femminile*, cit., p. 191; E. Besta, *La famiglia*, cit., p. 70; Sul problema del "prezzo della sposa" si veda J. Goody, *Famiglia e matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari dell'Occidente*, Milano 1984, pp. 306-311.

30 G. Tamba, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna 1998, pp. 131-133; E. Besta, *La famiglia*, cit., p. 146.

31 M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali*, cit., pp. 12-13; E. Besta, *La famiglia*, cit., pp. 153-162.

32 M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali*, cit., in particolare il cap. I, *L'odium quartae*, pp. 1-25.

33 M. Laurenti e P. Mariani Biagini, *Gli statuti quattrocenteschi di Badia Tedalda e di Pratieghi*, Firenze 1992, 41 e 42.

34 B.S. Anderson e J. P. Zinsser, *A history of their own*, cit., pp. 394-406; P. Bourdieu, *Le*

nale del privilegio della linea agnaticia nella trasmissione del patrimonio familiare³⁵, i matrimoni delle figlie costituiscono un peso e i ceti sociali dominanti si trovano quindi uniti nell'affermare la necessità di porre sotto controllo l'istituto matrimoniale: una materia così importante non può essere lasciata semplicemente in mano ai figli e alle figlie, bensì ogni matrimonio deve essere subordinato ai superiori interessi del lignaggio³⁶. Per questo motivo si impone attraverso le norme statutarie un complesso di regole matrimoniali, che riflettono l'interesse a salvaguardare la perpetuazione del patrimonio³⁷.

Una delle norme matrimoniali fondamentali, presente in molti statuti delle Marche³⁸, è l'obbligo, per la donna che si sposa, di avere il consenso alle nozze da parte della famiglia, e in particolar modo del padre. Gli statuti di Jesi, Senigallia e Macerata condannano al pagamento di 300 libbre di denari chi sposa una donna senza prima avere ricevuto il consenso del padre³⁹; se la donna non ha il padre o il nonno, chi vuole sposarla deve ottenere il consenso dei consanguinei più prossimi⁴⁰. Gli statuti di alcuni centri prevedono delle multe anche per il

strategie matrimoniali nel sistema di riproduzione, in A. Manoukian, a cura di, *Famiglia e matrimonio nel capitalismo europeo*, Bologna 1974, pp. 189-205; E. Ennen, *Le donne nel medioevo*, cit., pp. 330-332.

35 P. Cammarosano, *Aspetti delle strutture familiari nelle città dell'Italia comunale: secoli XII-XIV*, in G. Duby e J. Le Goff, *Famiglia e parentela nell'Italia medievale*, Bologna 1981, pp. 109-114.

36 P. Bourdieu, *Le strategie matrimoniali*, cit., p. 195.

37 C. Vernelli, *Note sulla condizione femminile*, cit., pp. 190-191.

38 G. Luzzatto, *Gli statuti del Comune di S. Anatolia*, cit., II, 205; A. Menchetti, *Gli statuti di Montalboddo dell'anno MCCCLXVI con le modificazioni e le aggiunte degli anni MCCCLXVIII, MCCCLXXI e MCCCLXXV*, Appendice a Id., *Storia di un comune rurale della Marca anconetana*, vol. II, Jesi 1913, III, 136; D. Cecchi, *Gli statuti del comune di Apiro dell'anno 1388*, cit., III, 1; Id., *Gli statuti del comune di Apiro dell'anno 1528*, Milano 1990, III, 50; U. Paoli, *Lo statuto comunale di Sassoferrato*, cit., II, 16; *Statuta sive sanctiones et ordinamenta Aesinae Civitatis*, cit., II, 105; *Statuta Civitatis Pisauri noviter impressa*, cit., II, 107; *Statutorum et reformationum Magnifice Civitatis Senogallie volumen*, cit., III, 88; *Volumen Statutorum civitatis Maceratae*, cit., III 75.

39 *Statuta sive sanctiones et ordinamenta Aesinae Civitatis*, cit., II, 105; *Statutorum et reformationum Magnifice Civitatis Senogallie volumen*, cit., III, 88; *Volumen Statutorum civitatis Maceratae*, cit., III 75.

40 A. Menchetti, *Gli statuti di Montalboddo*, cit., III, 136; D. Cecchi, *Gli statuti del comune di Apiro dell'anno 1388*, cit., III, 1; *Statuta sive sanctiones et ordinamenta Aesinae Civitatis*,

mediatore, il notaio e i testimoni del matrimonio celebrato senza il consenso della famiglia della donna⁴¹. A Macerata si chiarisce esplicitamente che ogni contratto, obbligazione o *instrumentum* di dote redatto in occasione di un matrimonio di questo tipo è *ipso iure* nullo⁴². Il matrimonio in sé, invece, è ritenuto valido dagli statuti⁴³, perché così dispone il diritto canonico, che pone alla base dell'unione nuziale semplicemente il libero consenso dei contraenti⁴⁴. Lo statuto di Jesi sottolinea in modo esplicito la necessità, per il diritto civile, di discostarsi dal diritto ecclesiastico su questo punto, allo scopo di evitare frodi e scandali⁴⁵. La contrapposizione tra le due posizioni è insanabile, ma sul tema del consenso dei genitori si giunge ad un compromesso attraverso l'affermazione, sia da parte del diritto statutario sia da quella del diritto canonico, del divieto di celebrare matrimoni clandestini, divieto che sarà rinnovato dalla Chiesa durante il Concilio di Trento, con il decreto *Tametsi* del 1563⁴⁶.

Con la subordinazione del matrimonio al consenso della famiglia, gli statuti riaffermano l'inferiorità della donna. Come si è visto, all'uomo che sposa una donna senza prima aver ottenuto il consenso del padre o della famiglia di lei viene generalmente inflitta una multa, che può anche essere ingente⁴⁷. La pena più grave, però, è applicata alla donna: se osa sposarsi senza il consenso dei propri genitori, gli statuti la puniscono con la perdita dell'eventuale dote, alla quale

cit., II, 105; D. Cecchi, *Gli statuti del comune di Apiro dell'anno 1528*, cit., III, 50; *Statutorum et reformationum Magnifice Civitatis Senogallie volumen*, cit., III, 88; *Volumen Statutorum civitatis Maceratae*, cit., III, 75.

41 D. Cecchi, *Gli statuti del comune di Apiro dell'anno 1388*, cit., III, 1; U. Paoli, *Lo statuto comunale di Sassoferrato*, cit., II, 16; *Volumen Statutorum civitatis Maceratae*, cit., III, 75.

42 *Volumen Statutorum civitatis Maceratae*, cit., III, 75; lo stesso principio è presente a Senigallia: *Statutorum et reformationum Magnifice Civitatis Senogallie volumen*, cit., III, 88.

43 *Statuta sive sanctiones et ordinamenta Aesinae Civitatis*, cit., II, 105.

44 E. Besta, *La famiglia*, cit., pp. 107-109; J. Goody, *Famiglia e matrimonio*, cit., pp. 178-180.

45 *Statuta sive sanctiones et ordinamenta Aesinae Civitatis*, cit., II, 105.

46 G. Zarrì, *Il matrimonio tridentino*, in P. Prodi e W. Reinhard, *Il Concilio di Trento e il moderno*, Bologna 1996, pp. 444-456.

47 Un'eccezione a questa norma è presente a Pesaro, dove anche i figli maschi che si sposano senza il consenso dei propri genitori possono essere diseredati: *Statuta Civitatis Pisauri noviter impressa*, cit., II, 107.

avrebbe diritto⁴⁸, e con l'esclusione da ogni diritto ereditario⁴⁹. Si tratta di una strumentalizzazione del tradizionale ruolo subalterno femminile, per raggiungere obiettivi determinati da una logica sociale caratteristica del tempo⁵⁰: il matrimonio celebrato senza l'assenso dei genitori si pone al di fuori della strategia matrimoniale della famiglia e mette in pericolo il suo patrimonio, perciò la donna viene estromessa automaticamente da qualunque tipo di pretesa sui beni familiari.

L'associazione tra la dote e il diritto a ereditare una quota delle sostanze paterne non è casuale, ma rientra anch'essa tra gli interessi delle famiglie dei ceti tutelati dagli statuti. Anche in questo caso, il diritto germanico ha avuto la meglio sulle aperture del diritto romano imperiale a favore delle donne e si è riaffermata la consuetudine della trasmissione solo in linea maschile del patrimonio familiare⁵¹. Alcuni statuti contengono rubriche che privilegiano apertamente la linea agnaticia nella successione, escludendo dai diritti ereditari le donne, e in particolare modo le figlie, finché ci sono discendenti maschi⁵². Le figlie ottengono una parte dei beni familiari attraverso la dote, che si configura come l'anticipazione della loro parte di eredità⁵³. Negli statuti dei vari centri delle Marche, infatti, ha ampia diffusione il principio dell'*exclusio propter dotem*⁵⁴: la figlia che ha ricevuto la dote è esclusa dall'eredità del padre e di chi ha contribuito a dotarla. Le formule più ricorrenti affermano che la donna deve accontentarsi della dote e non può avanzare alcuna pretesa ulteriore sui beni della famiglia; oltre alla dote, potrà ricevere dei beni in eredità solo in presenza di un testamento che la menzioni direttamente⁵⁵. La figlia che alla morte del padre non sia stata ancora dotata rima-

48 Esistevano obblighi giuridici a dotare la figlia, la nipote o la sorella: E. Besta, *La famiglia*, cit., p. 146; M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali*, cit., pp. 164-169.

49 D. Cecchi, *Gli statuti del comune di Apiro dell'anno 1388*, cit., III, 1; Id. *Gli statuti del comune di Apiro dell'anno 1528*, cit., III, 50; *Statuta Civitatis Pisauri noviter impressa*, cit., II, 107; *Statutorum et reformationum Magnifice Civitatis Senogallie volumen*, cit., III, 88; *Volumen Statutorum civitatis Maceratae*, cit., III, 75.

50 M.C. De Matteis, a cura di, *Donna nel Medioevo*, cit., pp. 15-16.

51 P. Cammarosano, *Aspetti delle strutture familiari*, cit., pp. 109-114 e la nota 1 a p. 109.

52 *Statuta Civitatis Pisauri noviter impressa*, cit., II, 109 e 110; *Statutorum et reformationum Magnifice Civitatis Senogallie volumen*, cit., II, 76; E. Principi, a cura di, *Statutum Castri Genghe*, Roma 1989, II, 49.

53 E. Besta, *La famiglia*, cit., p. 146 e 148.

54 M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali*, cit., pp. 163-185.

55 G. Luzzatto, *Gli statuti del Comune di S. Anatolia*, cit., II, 92; A. Menchetti, *Gli statuti*

ne comunque esclusa dall'eredità, ma ha il diritto di ricevere una dote «congrua»⁵⁶, da parte dei fratelli o di chi ha ottenuto l'eredità⁵⁷. Per dare maggiore valore all'*exclusio propter dotem* e per evitare eventuali dispute, ad Apiro e a Staffolo si richiede alla donna che si sposa e che riceve la dote di firmare la rinuncia ai beni paterni e materni⁵⁸.

Se da una parte la donna fornita di dote perde ogni diritto sui beni della propria famiglia, dall'altra questa continua a mantenere una sorta di tutela sulla dote, in quanto essa è pur sempre una parte della ricchezza della famiglia di origine⁵⁹. Inoltre, dato che quelli dotali costituiscono gli unici beni che appartengono alla donna, alcune norme si preoccupano di proteggere la dote da un'eventuale cattiva amministrazione da parte del marito. Lo statuto di Fabriano del 1415 dà la possibilità, alla famiglia della moglie, di far promettere al marito di conservare la dote e di non venderla, e di costringerlo ad accendere un'ipoteca sui suoi beni⁶⁰. Quest'ultima clausola di tutela diventa in età moderna una pratica comune nell'area anconetana, per tutti i contratti di matrimonio⁶¹. Un'altra norma di tutela

di Montalbodo, cit., III, 137; D. Cecchi, *Gli statuti del comune di Apiro dell'anno 1388*, cit., III, 2 e VI, 13; Id., *Gli statuti del comune di Apiro dell'anno 1528*, cit., II, 28; Id., *Gli statuti del comune di Staffolo (metà secolo XVI)*, Staffolo 1998, II, 33 e 34; G. Avarucci e U. Paoli, a cura di, *Lo statuto comunale di Fabriano (1415)*, Fabriano 1999, I, 128; M. Laurenti e P. Mariani Biagini, *Gli statuti quattrocenteschi di Badia Tedalda*, cit., 48; *Statuta sive sanctiones et ordinamenta Aesinae Civitatis*, cit., II, 109 e 111; *Statutorum et reformationum Magnifice Civitatis Senogallie volumen*, cit., II, 76; *Volumen Statutorum civitatis Maceratae*, cit., II, 30; *Statuta magnificae civitatis Anconae*, cit., II, 55.

⁵⁶ Su cosa si intenda per «congrua» si veda: M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali*, cit., pp. 169-171 e 177-178; E. Besta, *La famiglia*, cit., p. 148.

⁵⁷ G. Avarucci e U. Paoli, a cura di, *Lo statuto comunale di Fabriano*, cit., I, 128; *Statuta sive sanctiones et ordinamenta Aesinae Civitatis*, cit., II, 109; *Statuta magnificae civitatis Anconae*, cit., II, 55.

⁵⁸ D. Cecchi, *Gli statuti del comune di Apiro dell'anno 1388*, cit., III, 2; Id., *Gli statuti del comune di Apiro dell'anno 1528*, cit., II, 28; Id., *Gli statuti del comune di Staffolo*, cit., II, 32, 33 e 34; E. Besta, *La famiglia*, cit., p. 148; C. Vernelli, *Note sulla condizione femminile*, cit., p. 192.

⁵⁹ M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali*, cit., p. 70.

⁶⁰ G. Avarucci e U. Paoli, a cura di, *Lo statuto comunale di Fabriano*, cit., I, 46.

⁶¹ C. Vernelli, *Aspetti di vita religiosa tra politica e costumi sociali*, in V. Villani e C. Vernelli, *Polverigi. Storia di una Comunità dal Medioevo all'Età Contemporanea*, Polverigi 2001, pp. 211-212.

della dote è presente a Staffolo, dove si stabilisce che i debiti del marito non possono essere pagati con la dote della moglie⁶².

Accanto a questa tutela della dote nei confronti delle malversazioni del marito, però, gli statuti riconoscono anche il diritto di quest'ultimo a lucrare una parte della dote stessa in caso di restituzione. Rispetto alle norme appena esaminate, le disposizioni statutarie dedicano un'attenzione di gran lunga maggiore al problema della restituzione delle doti, segno della grande importanza attribuita a questo problema, che può generare gravi contrasti tra gli interessi della nuova famiglia e quella di origine della donna. Come norma generale, nel caso di scioglimento di un matrimonio per la morte di uno dei due coniugi o per divorzio, la dote deve essere restituita alla moglie o alla sua famiglia⁶³; al tempo stesso, però, si riconosce al marito la possibilità di trattenerne per sé una parte⁶⁴. Proprio perché sono in gioco interessi contrastanti, gli statuti non hanno una posizione uniforme e le norme variano da un centro all'altro, soprattutto per quanto riguarda la consistenza di questa parte. Lo statuto di Apiro del 1528 fa riferimento alle gravose spese sostenute dal marito per la cerimonia nuziale, per giustificare il suo diritto a trattenere, in caso di restituzione, la terza parte dei beni mobili della dote della moglie e la quarta parte di quelli immobili⁶⁵. A Pesaro, se la moglie muore e al momento dello scioglimento non ci sono figli, il marito ha diritto alla metà della dote se il matrimonio non è stato consumato; a un quarto se è stato consumato⁶⁶.

⁶² D. Cecchi, *Gli statuti del comune di Staffolo*, cit., II, 35; E. Besta, *La famiglia*, cit., pp. 140-141 e 149-150.

⁶³ M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali*, cit., pp. 124-129; G. Tamba, *Una corporazione per il potere*, cit., pp. 131-133.

⁶⁴ G. Luzzatto, *Gli statuti del Comune di S. Anatolia*, cit., V, 49; A. Mordenti e G. Sturba, a cura di, *Statuta Nova Communis et hominum Terrae Offanae*, cit., 2; D. Cecchi, *Gli statuti del comune di Apiro dell'anno 1388*, cit., VI, 14; Id., *Gli statuti del comune di Apiro dell'anno 1528*, cit., II, 9; Id., *Gli statuti del comune di Staffolo*, cit., II, 36; G. Avarucci e U. Paoli, a cura di, *Lo statuto comunale di Fabriano*, cit., II, 83, 84 e 85; U. Paoli, *Lo statuto comunale di Sassoferrato*, cit., III, 11; M. Laurenti e P. Mariani Biagini, *Gli statuti quattrocenteschi di Badia Tedalda*, cit., 41 e 42; *Statuta sive sanctiones et ordinamenta Aesinae Civitatis*, cit., II, 114; *Statuta Civitatis Pisauri noviter impressa*, cit., II, 94 e 95; *Statutorum et reformationum Magnifice Civitatis Senogallie volumen*, cit., II, 114; *Volumen Statutorum civitatis Maceratae*, cit., II, 33; E. Principi, a cura di, *Statutum Castri Genghe*, cit., II, 47; *Statuta magnificae civitatis Anconae*, cit., II, 46 e 47.

⁶⁵ D. Cecchi, *Gli statuti del comune di Apiro dell'anno 1528*, cit., II, 9.

⁶⁶ *Statuta Civitatis Pisauri noviter impressa*, cit., II, 95.

Le norme di Ancona, sempre nel caso di morte della moglie in assenza di figli, garantiscono al marito la terza parte dei beni dotali; questa disposizione prevale su eventuali clausole contenute nel contratto di matrimonio⁶⁷. Invece, se la moglie muore lasciando figli al marito, gli statuti stabiliscono che la dote non deve essere restituita, ma rimanga al marito in nome dei figli⁶⁸. In queste norme si può riscontrare la funzione assunta dalla dote dopo la rinascita del diritto romano: essa deve sostenere gli *onera matrimonii* della nuova famiglia; in altre parole, si tratta del contributo dato dalla famiglia della moglie al sostentamento della famiglia che si forma a partire dalla nuova unione⁶⁹. Per questo motivo, se al momento dello scioglimento del matrimonio ci sono dei figli, la proprietà della dote passa a loro, che hanno diritto a ereditare i beni materni⁷⁰.

L'ampio spazio dedicato dagli statuti ai problemi che riguardano la dote testimonia l'importanza di questo istituto per gli interessi economici delle famiglie che contrattano il matrimonio⁷¹. D'altra parte, i matrimoni non coinvolgono solo i patrimoni privati, ma riguardano anche l'economia dell'intera collettività, e in certi casi possono anche danneggiarla⁷². È il caso del matrimonio tra la donna di una comunità e un forestiero, che rischia di sottrarre alla tassazione della città i beni dati in dote. Proprio per evitare questo pericolo, le comunità provvedono con i propri statuti a controllare, o addirittura vietare, unioni matrimoniali di questo tipo, soprattutto se riguardano donne di famiglie facoltose⁷³. In tutti i Comuni marchigiani «i forestieri sono sempre guardati con sospetto»⁷⁴, specialmente quando si tratta di matrimoni. A Pesaro, così come a Senigallia, il forestiero che

67 È questa la normativa alla quale fa riferimento il contratto matrimoniale di Polverigi del 1743, al quale si è fatto riferimento all'inizio di questo lavoro; *Statuta magnificae civitatis Anconae*, cit., II, 47.

68 *Statuta Civitatis Pisauri noviter impressa*, cit., II, 94; *Statuta sive sanctiones et ordina-menta Aesinae Civitatis*, cit., II, 114.

69 M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali*, cit., pp. 142-150.

70 E. Besta, *La famiglia*, cit., p. 150.

71 M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali*, cit., pp. 69-70.

72 C. Vernelli, *Note sulla condizione femminile*, cit., pp. 191-192.

73 G. Avarucci e U. Paoli, a cura di, *Lo statuto comunale di Fabriano*, cit., II, 236; U. Paoli, *Lo statuto comunale di Sassoferrato*, cit., II, 58; *Statuta Civitatis Pisauri noviter impressa*, cit., II, 92 e 93; *Statutorum et reformationum Magnificae Civitatis Senogallie volumen*, cit., II, 116 e 117; *Statuta magnificae civitatis Anconae*, cit., III, 119; E. Besta, *La famiglia*, cit., p. 148.

74 D. Cecchi, *Sugli statuti comunali (secoli XV-XVI) di Jesi, Senigallia*, cit., p. 550.

vuole prendere in moglie una donna del luogo deve promettere, e vincolarsi con garanti presso il comune, a risiedere stabilmente nel territorio della città, impegnandosi a pagare le relative tasse⁷⁵. Inoltre, un forestiero in questa situazione non può vendere né alienare i beni della moglie⁷⁶. Ad Ancona si stabilisce che, per prendere in moglie una donna del territorio cittadino, un forestiero deve aver abitato in questo territorio per almeno due anni. Inoltre, lo statuto proibisce ai forestieri che hanno sposato una donna della città, di portare la moglie fuori dal territorio anconetano. La stessa donna non può uscire dai confini del contado se non in tempo di peste; e comunque, anche in caso di contagio, prima di allontanarsi deve lasciare una garanzia di 200 ducati d'oro⁷⁷.

Un'altra novità introdotta dalla legislazione statutaria in materia di matrimonio è costituita dalle limitazioni imposte sulle spese che si fanno in occasione delle nozze. La voce principale tra queste spese è ancora una volta quella della dote, la consistenza della quale tende a crescere notevolmente a partire dal basso medioevo⁷⁸. Per porre un freno alla costituzione di doti sempre più onerose, gli statuti fissano dei limiti per la loro misura massima, continuando a ripetere le restrizioni anche in età moderna⁷⁹: lo statuto di Ancona fissa come tetto massimo il limite di 500 ducati d'oro, e stabilisce che, sul totale, non più di un terzo può essere costituito da gioielli e vestiti preziosi⁸⁰. D'altra parte, come si può vedere da quest'ultima indicazione, gli statuti non pongono restrizioni solo sulla dote, ma anche sui vestiti e gli ornamenti della sposa, e sui doni che si possono fare in occasione di fidanzamenti e matrimoni⁸¹. A Pesaro chi prende moglie non può spendere nei festeggiamenti e negli ornamenti della moglie più di un quarto della

75 *Statuta Civitatis Pisauri noviter impressa*, cit., II, 93; *Statutorum et reformationum Magnificae Civitatis Senogallie volumen*, cit., II, 116.

76 *Statuta Civitatis Pisauri noviter impressa*, cit., II, 92; *Statutorum et reformationum Magnificae Civitatis Senogallie volumen*, cit., II, 117.

77 *Statuta magnificae civitatis Anconae*, cit., III, 119.

78 O. Hufton, *Donne, lavoro e famiglia*, in A. Farge e N. Zemon Davis, *Storia delle donne in Occidente. Dal Rinascimento all'Età Moderna*, Roma-Bari 1991, pp. 29-30.

79 E. Besta, *La famiglia*, cit., p. 147.

80 *Statuta magnificae civitatis Anconae*, cit., III, 54.

81 A. Menchetti, *Gli statuti di Montalbodo*, cit., III, 138; G. Avarucci e U. Paoli, a cura di, *Lo statuto comunale di Fabriano*, cit., II, 80 e 81; *Statuta Civitatis Pisauri noviter impressa*, cit., II, 96 e III, 85; *Statuta magnificae civitatis Anconae*, cit., III, 54.

dote e, inoltre, si vieta lo scambio di doni, anche attraverso sotterfugi e vie indirette⁸². Da questo punto di vista, gli statuti costituiscono una fonte interessante per ricostruire le usanze e i costumi che circondano il matrimonio tra basso medioevo ed età moderna. Infatti, le rubriche che si occupano di norme suntuarie elencano in modo minuzioso gli indumenti e i gioielli proibiti e in più si legano a disposizioni sull'ordine pubblico, che, lette in negativo, ci restituiscono l'immagine di cortei affollati che seguono la sposa nel percorso verso la nuova casa, e di continue visite di parenti nella casa degli sposi nei giorni successivi alle nozze⁸³.

In conclusione, si può notare che, se le norme degli statuti definiscono un ruolo preciso per la donna, si tratta di quello tradizionale di figlia, moglie e madre. Ricondata in ogni periodo della sua vita sotto l'autorità e la tutela di un uomo⁸⁴, per l'ideologia riflessa negli statuti la donna onesta e di buona fama sembra trovare solo nel matrimonio la sua realizzazione. Ad esempio, è significativo a questo riguardo il fatto che nella normativa statutaria le figlie non hanno diritto all'eredità del padre, bensì hanno quello di essere dotate. Se la donna non si trova più nella condizione che le riservava il diritto germanico, nel quale era «piuttosto oggetto che soggetto del diritto»⁸⁵, tuttavia, il diritto statutario conferma in più punti la tradizionale inferiorità femminile, limitandosi solo a moderare alcuni eccessi del potere del *pater familias*. Del resto, tale subordinazione ben si accorda con gli interessi dei ceti urbani e rurali dominanti, che devono proteggere i loro patrimoni.

82 *Statuta Civitatis Pisauri noviter impressa*, cit., III, 85.

83 G. Luzzatto, *Gli statuti del Comune di S. Anatolia*, cit., V, 98 e 196; G. Avarucci e U. Paoli, a cura di, *Lo statuto comunale di Fabriano*, cit., II, 78 e 82; *Statuta Civitatis Pisauri noviter impressa*, cit., III, 85; C. Vernelli, *Note sulla condizione femminile*, cit., p. 194. Per un quadro sommario sulla cerimonia di nozze e sui riti che l'accompagnavano si veda E. Ennen, *Le donne nel medioevo*, cit., pp. 288-289; M. Barbagli, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna 1984, pp. 376-385. Sulla diffusione delle norme suntuarie in questo periodo si veda: B.S. Anderson e J. P. Zinsser, *A history of their own*, cit., pp. 435-436.

84 O. Hufton, *Donne, lavoro e famiglia*, cit., pp. 15-17.

85 P.M. Arcari, *La donna*, in M.C. De Matteis, a cura di, *Donna nel Medioevo*, cit., p. 61; E. Ennen, *Le donne nel medioevo*, cit., p. 330.